

**EOW - Inerti da costruzione – Termini
DM n. 152/2022 – focus**

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9.3.2024

Il Ministero Ambiente (all'epoca M.T.E.) emetteva Decreto Ministeriale del 27.9.2022 n. 152, vigente dal 4.11.2022, al fine di regolamentare gli inerti da costruzione considerabili End of Waste ai sensi dell'art. 184-bis Dlgs. 152/2006.

Il DM 152/2022 disciplina il percorso per accertare la fine della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti.

L'obiettivo del D.M. è di mutare la condizione di “rifiuti” agli inerti dalle attività di costruzione o demolizione non pericolosi e anche a quelli di origine minerale. Lo scopo è trasformarli in “materia prima” (EOW) da recuperare, utilizzare in altri siti.

Sono ammessi alla procedura di verifica solo determinati CER che, a seguito del trattamento, divengono “aggregati recuperati”. In particolare:

- 1) *rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e*
- 2) *i rifiuti non pericolosi di origine minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.*

Ebbene. L'attuazione del DM 152/2022 era ed è sottoposta ad alcuni **termini**: il primo termine riguarda la verifica dello stesso DM, la cosiddetta fase di “monitoraggio”; il secondo termine riguarda, ancor oggi, la fase di adeguamento al DM delle autorizzazioni in essere .

1) Il primo termine – 4.5.2023

L'art. 7 del DM 152/2022 prevedeva che entro 6 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento **ovvero dal 4.11.2022**, acquisiti i dati di monitoraggio sulla applicazione del Decreto, il Ministero (all'epoca MITE) valutava la opportunità di revisionare il DM alla luce dei criteri di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b).

Il primo termine, fissato dal DM stesso, scadeva **al 4.5.2023**; termine finalizzato a valutare l'applicazione del DM ed eventuali correttivi alla luce del monitoraggio.

Così il testo dell'art. 7 DM 152/2022:

1. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.*

Medesimo termine, al 4.5.2023 (180 giorni dal 4.11.2022), veniva fissato dall'art. 8 del DM 152/2022 che si occupa di concedere un termine per l'adeguamento delle autorizzazioni in essere, al DM 152/2022.

Così il testo dell'art. 8 comma 1 DM 152/2022

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998

Il termine per il “monitoraggio” (art.7) sulla applicazione del DM 152/2022 e per l'adeguamento (art. 8) delle autorizzazioni era dunque il medesimo: 4.5.2023.

2) Secondo termine (L. 24.2.2023 n. 14) – monitoraggio (4.11.2023) e adeguamento (4.5.2024)

Prima dello scadere del 4.5.2023 (primo termine segnato dal DM 152/2022), in sede di conversione del DL 198/2022, la Legge 24.2.2023 n. 14, inseriva il comma 8 undecies all'art. 11 che prorogava di ulteriori 6 mesi il termine, ex art. 7, relativo al monitoraggio, che scadeva **dunque al 4.11.2023**.

Veniva prorogato anche il termine dedicato all'art. 8 del DM 152/2022 di altri 6 mesi, a partire però dalla scadenza della fase di monitoraggio ovvero dal 4.11.2023. Da tale ultimo termine dovevano essere **computati altri 6 mesi, con scadenza al 4.5.2024**.

I termini venivano diversificati. Il Ministero riteneva necessario valutare dapprima il monitoraggio che può comportare delle modifiche al DM 152/2022 e poi, l'adeguamento delle autorizzazioni.

Il termine relativo alla fase di monitoraggio (4.11.2023) diventa perno e costituisce termine di riferimento anche per l'adeguamento delle autorizzazioni.

3) Revisione DM 152/2022 – 14.12.2023 – 15.3.2024

Il termine della fase di monitoraggio (4.11.2023) non veniva ulteriormente prorogato.

Vero è che, nelle more, il DM 152/2022 è stato oggetto di revisione/sostituzione con un nuovo decreto. Ciò in conclusione della fase di monitoraggio.

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

Il 14 dicembre 2023 il M.A.S.E. ha notificato a Bruxelles il nuovo provvedimento, oggetto della fase di “consultazione”, che si concluderà il 15 marzo 2024. La fase di consultazione permette , a chiunque sia interessato, di presentare osservazioni, proposte, critiche.

Dopo il 15 marzo 2024 il nuovo Decreto potrà essere adottato e si porrà il problema dell'adeguamento delle autorizzazioni al nuovo Decreto (non al vecchio).

4) Terza proroga – DL 2015/2023 – L. 18 del 23.2.2024 – adeguamento al 4.11.2024

Ebbene l'art. 12 comma 3 del D.L. 215/2023 convertito con Legge n. 18 del 23.2.2024 ha modificato solo i termini, incidendo sul testo dell'art. 11 comma 8 undecies, sull'adeguamento delle autorizzazioni (art.8 DM 152/2022).

L'articolo infatti non è stato modificato nella prima parte dedicata all'art. 7 (termine ormai spirato al 4.11.2023) ma nella parte relativa all'adeguamento delle autorizzazioni (art. 8 DM).

Così il testo dell'art. 11 comma 8 undecies:

Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.

Dunque, il termine per adeguare le proprie autorizzazioni, nelle more del recepimento del nuovo DM che sostituirà il DM 152/2022, scadrà al 4.11.2024 (1 anno dal 4.11.2023).